

COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta

15

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
per la disciplina delle collaborazioni
esterne ad alto contenuto di
professionalita'

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE
AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.**

**ART.1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, disciplina i casi e le modalita' delle collaborazioni esterne agli uffici comunali, secondo quanto stabilito dall'art.51 comma 7, della legge 8.6.90 n.142 nel testo recepito dalla l.r.n.48/1991 e art.41 l.r.1.9.1993 n.26.

**ART.2
RICORSO ALLE COLLABORAZIONI ESTERNE**

Le collaborazione ad alto contenuto di professionalita' sono strumenti di cui il Comune si avvale per conseguire obiettivi specifici e determinati e pertanto la consulenza e' consentita per:

- a-l'espletamento di studi, ricerche, perizie e compilazioni di atti complessi dell'Amministrazione Comunale;
- b-l'assistenza per l'attivita' degli organi del Comune nella loro attivita' amministrativa e per lo svolgimento di servizi particolari di competenza comunale.

**ART.3
SOGGETTI LEGITTIMATI**

Le collaborazioni esterne possono essere conferite a:

- Universita';
- Enti o Istituti scientifici di natura pubblica, con partecipazione di enti pubblici;
- organismi specializzati, associazioni di volontariato per particolari servizi, esperti, professionisti e funzionari della Pubblica Amministrazione in quiescenza ed in servizio, di notoria esperienza e di elevata capacita' professionale con qualifica non inferiore a quella direttiva, da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessita' dei problemi, oggetto della consulenza o collaborazione. Per il personale della Pubblica

Amministrazione in servizio occorre il nulla-osta della amministrazione da cui dipende.

Il Comune ricorre alle collaborazioni esterne ove ritenga di non potere provvedere con personale già in servizio o per carenza o mancanza di questo. Quest'ultima valutazione è demandata alla Giunta Municipale che la espliciterà nella delibera d'incarico della collaborazione esterna.

ART.4 DURATA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE

Le consulenze hanno la durata massima di tre anni e non possono essere rinnovate. Possono cessare anticipatamente, quando a giudizio dell'Amministratore sia venuto comunque meno l'interesse a mantenere il rapporto. Un rinnovo temporaneo, per un periodo massimo di un anno, potrà essere disposto con provvedimento motivato in relazione ad elementi prescritti dalla legge o dai regolamenti statali o regionali.

ART.5 NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione di opera intellettuale.

L'espletamento dell'opera di collaborazione professionale esterna non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

ART.6 L'AFFIDAMENTO

Gli incarichi di collaborazione esterna sono disposti dal Sindaco con provvedimento motivato.

Il provvedimento deve determinare:

- a-l'oggetto;
- b-le condizioni, la durata e le modalità per lo espletamento della collaborazione;
- c-il compenso da corrispondere in due o più soluzioni.

ART.7
IL DISCIPLINARE D'INCARICO

Con la determinazione di cui all'articolo precedente deve essere approvato uno schema di convenzione, alla cui stipula provvedera' il Sindaco dopo l'esecutivita' della delibera d'incarico.

Il compenso stabilito quale corrispettivo della collaborazione e' quello previsto dall'art.41 V comma l.r. 1.9.1993 n.26 comprensivo di qualsivoglia indennita' per spese e per gettoni di presenza per partecipazione a lavori presso gli organi collegiali o altre commissioni del Comune.

Allorche' la legge ed i regolamenti, per taluni incarichi professionali, prevedono schemi tipo di disciplinari approvati con decreti di organi pubblici competenti, i rapporti professionali saranno regolamentati secondo tali schemi.

ART.8
RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto Comunale.

ART.9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo che l'atto deliberativo sia divenuto esecutivo a termine di legge e la prescritta pubblicazione.

ART.10
PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.